



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/05522 Del: 24/07/2014 Esecutivo da: 24/07/2014 Proponente: Direzione Avvocatura
--

OGGETTO:

PATROCINIO LEGALE ARCH. MAURIZIO TALOCCHINI Pagamento spese legali procedimento di opposizione ad ordinanza ingiuntiva n. 330/2010.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013 è stato approvato il bilancio annuale di previsione per l'anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2015, nonché la Relazione previsionale e programmatica ;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 322 dell' 25/09/2013, è stato approvato il PEG per anno 2013;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 450/698 del 30.12.2013 è stato approvato l'Esercizio provvisorio 2014 con assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei Servizi;

Premesso altresì che:

- l'Arch. Maurizio Talocchini, in qualità di Direttore della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze, assumeva la qualità di indagato nel procedimento penale n. 2007/14884 R.G.NR. in relazione ai lavori eseguiti in via San Domenico in difformità dal permesso a costruire n. 109/2006 e n. 34/2007;

- in relazione a tale procedimento l'Arch. Talocchini provvedeva alla richiesta di patrocinio legale nei confronti degli Uffici competenti, comunicando il nominativo del legale difensore, in ottemperanza del regolamento per il patrocinio legale a favore di dipendenti ed amministratori di cui alla deliberazione n. 873 del 17.6.1999;

- in data 12/5/2008, prima della conclusione del procedimento medesimo, la Regione Toscana notificava all'Arch. Talocchini, in qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Privata ed al Comune di Firenze, in qualità di obbligato in solido, l'ordinanza ingiunzione n. 330/2010 con la quale veniva ingiunto il pagamento di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 42 c.3 della L.R. 39/2000, sempre in relazione al permesso a costruire n. 109/06;

- l'Arch. Talocchini, presentava scritti difensivi così come previsto dalla legge n. 689/1981 e che la Regione Toscana, stante detti scritti e l'audizione personale, confermava comunque il provvedimento di ingiunzione;

- l'Arch. Talocchini provvedeva pertanto ad impugnare presso il Tribunale civile il suddetto provvedimento, richiedendo al contempo il patrocinio legale per il suddetto giudizio civile, comunicando il nome del legale difensore, Avv. Leonardo Lascialfari;

- con sentenza dell' 11.4.2012 il Tribunale di Firenze, sez. II civile, dopo aver rilevato- tra l'altro - che *"l'Architetto Talocchini, in qualità di Direttore della Direzione Urbanistica del Comune ha rilasciato il permesso di costruire dopo che l'opera di disboscamento era stata autorizzata regolarmente dalla Provincia di Firenze con atto 18.10.2001 e atto del 03.12.2003"* annullava l'ordinanza ingiuntiva 330/2010 della Regione Toscana, dichiarando compensate le spese di lite;

- in data 1° Ottobre 2012 l'Avv. Leonardo Lascialfari, legale dell'Arch. Talocchini, trasmetteva alla Direzione Segreteria Generale - Servizio Appalti e Contratti – Ufficio Assicurazioni - copia della suddetta sentenza, nonché fattura n. 320/12 emessa nei confronti del Suo cliente, per complessivi € 3.169,29, chiedendo che il medesimo fosse rilevato indenne dalla suddetta spesa sostenuta per la difesa;

- la Compagnia di Assicurazione Fondiaria-Sai comunicava con e-mail dell'08.11.2012 all'Ufficio Assicurazioni, di non poter procedere ad alcun indennizzo, in quanto escluso dalle garanzie di polizza. Infatti, l'art. 53 – Gestione Sinistro – prevede *"...l'assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria (...)"*;

- l'Ufficio Assicurazioni, con nota in data 19.11.2012, rispondeva alla Compagnia medesima contestando l'esclusione dalle garanzie di polizza ai sensi dell'art.53, *"in quanto, nel caso di specie, non è stata esperita un'azione giudiziaria, bensì un rimedio di carattere impugnatorio teso alla caducazione dell'ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Toscana"*;

- successivamente, con sentenza n. 5870/2012 depositata in data 28.1.2013, il Tribunale di Firenze – seconda sezione penale - , tra l'altro, *assolve Talocchini Maurizio* dai reati a lui ascritti *"perché il fatto non sussiste"*

Rilevato che:

- con nota del 29.4.2014, l'Arch. Talocchini in considerazione della mancata assunzione da parte della Compagnia Assicurazione dell'onere del rimborso delle spese del procedimento civile, riassumeva i procedimenti a suo carico, facendo rilevare che *"il presunto illecito amministrativo costituiva l'elemento fondante del reato ipotizzato nel procedimento penale"* e che per la sentenza penale 5870/12 *"elemento significativo per il Giudice è stata l'assoluzione pronunciata dalla Seconda Sezione Civile, espressamente citata a pag. 19 della sentenza"*.

- con nota del 5.6.2014 e successivo sollecito del 9.7.2014, l'Avv. Leonardo Lascialfari chiedeva alla Direzione Avvocatura, in ottemperanza del suddetto regolamento per il patrocinio legale a favore di dipendenti e amministratori dell'Ente, di farsi immediato carico del pagamento della somma di € 3.169,29 da rimborsare al Suo cliente, con avvertimento che, in difetto, avrebbe proceduto all'azione giudiziale, con inevitabile aggravio di spese;

- con nota del 9.6.2014 prot. 140956 questa Avvocatura, nel richiedere agli uffici competenti la documentazione relativa al procedimento, invitava la P.O. Assicurazioni a sollecitare la Compagnia di Assicurazione a prendersi carico del suddetto pagamento.

- con nota prot. 169229 del 10.7.2014 la P.O. Assicurazioni trasmetteva a questa Avvocatura, la documentazione relativa al procedimento, con le note come sopra specificate, ed in particolare con la nota e-mail di diniego della Fondiaria Sai in data 8.11.2012, nonché con la lettera di risposta e contestazione dell'Ufficio medesimo del 19.11.2012 rimasta – ad oggi – inevasa;

Considerato che:

- nello schema delineato dal legislatore, il giudizio di opposizione è caratterizzato da una triplice anima, presentando elementi propri non solo del processo civile, ma anche di quello amministrativo e di quello penale: infatti se la struttura in generale richiama il modello del giudizio civile ordinario, con conseguente

applicabilità dei medesimi principi e da cui discende l'individuazione della causa pretendi sulla base dei motivi dell'opposizione, si rinvengono anche i caratteri propri del processo amministrativo di tipo eliminatorio (la previsione di un termine perentorio per introdurre il giudizio, il potere del giudice di annullare o modificare il provvedimento sanzionatorio etc), nonché i caratteri del processo penale per quanto concerne l'oggetto del giudizio, che si individua anche in relazione alla responsabilità dell'opponente (con precipuo riferimento all'art. 23, co. 11, della legge 689/1981 che prevede espressamente l'accoglimento dell'opposizione "quando non ci sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente" con richiamo alle formule assolutorie del procedimento penale);

- come confermato dall'orientamento predominante in giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prove, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente (così *ex multis* Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779);

Preso atto che:

- per le motivazioni di cui sopra, l'Arch. Maurizio Talocchini debba essere rilevato indenne dalle spese sostenute per difesa nel giudizio di opposizione di cui in parola, poiché lo stesso si configura quale procedimento di difesa avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Toscana nei suoi confronti, nella qualità di Direttore della Direzione Urbanistica del Comune di Firenze e nei confronti dell'Amministrazione Comunale, in qualità di obbligato in solido e che pertanto si configura quale legittima difesa avverso un procedimento promosso a suo carico esclusivamente in conseguenza dell'esercizio delle sue funzioni, e quindi anche nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;

- il suddetto procedimento si è concluso favorevolmente con sentenza dell'11/04/2012 che ha annullato l'ordinanza ingiunzione 330/2010 della Regione Toscana;

- dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione di cui sopra, si è giovato anche il Comune di Firenze nella sua qualità di obbligato in solido;

Ritenuto pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa conseguenti alla preannunciata azione legale, di provvedere al finanziamento della suddetta somma, riservandosi comunque di valutare eventuale azione di rivalsa contro la Compagnia di Assicurazione Fondiaria-Sai, per ottenere il rimborso della predetta somma.

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti gli art. 107, 151 e 183 del D.lgs. n. 267 del 18/8/00;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;

Dato atto che la copia informatica dei documenti allegati al presente provvedimento è conforme al cartaceo agli atti d'ufficio.

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la somma di € 3.169,29= farà carico all'impegno n. 1022/2014 assunto con determinazione n. 11181/2013 e che dovrà essere corrisposta all'Arch. MAURIZIO TALOCCHINI a titolo di rimborso spese di difesa nel procedimento civile avanti il Tribunale di Firenze, II sez. Civile conclusosi con sentenza dell' 11.4.2012.

2) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Affari Generali – Servizio Contratti e Appalti – Po Assicurazioni affinché provveda alla formale diffida alla Compagnia di Assicurazione al rimborso delle somme a favore dell'Amministrazione ed affinché valuti, alla luce di quanto dedotto nella presente determinazione e delle polizze assicurative in essere al tempo dell'apertura del sinistro, l'opportunità di procedere con apposita azione giudiziaria nel caso in cui la diffida rimanga inesitata.

Firenze, li 24/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonella Pisapia

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	23310	0	14/001022	56	3169,29

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 24/07/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.